



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 9598 del 28 APR. 2014

Pratica Condono Edilizio n. 339/2004 Prot.n. 30049 del 10/12/2004

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 7 /2014

(Art. 32 Legge 24 Novembre 2003 n. 326)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la domanda di sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, introitata al protocollo generale al n. 30049 del 10/12/2004, pratica n. 339/2004, in ditta Marino Rino (c.f. MRN RNI 78T17 G371V), nato a Paternò il 17/12/1978 e residente in Biancavilla nella via Dei Mandorli n.27, tendente ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, relativa all'opera ad uso residenziale, composta da piano seminterrato, con ingresso da cortile privato, e da piano primo con ingresso da via Dei Mandorli, facenti parte di fabbricato di maggiore consistenza, con tetto di copertura a falde, sito in Biancavilla via Dei Mandorli n.68, facente angolo con stradella privata, realizzato in assenza di concessione edilizia;
- **Accertato** che l'istante ha titolo a richiedere la sanatoria, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326/2003 in quanto parente di primo grado del proprietario, Marino Giovanni (c.f. MRN GNN 52C05 H151J) nato a Raccuja (ME) il 05/03/1952 e residente in Biancavilla nella via Dei Mandorli n.27, in virtù dell'atto di donazione e divisione del 04/12/1992 ai rogiti del dottor Emanuele Magnano di San Lio, notaio in Biancavilla, reg.to il 21/12/92 al n.14502;
- **Vista** la documentazione catastale dalla quale si evince che l'opera adibita ad uso residenziale, oggetto di sanatoria, nel suo complesso è stata censita al N.C.E.U. al F. 39 particella 92 subb. 20 (piano seminterrato - garage C/6) - 19 (piano primo - appartamento in corso di costruzione F03);
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva resa sotto forma di autocertificazione con la quale il richiedente ha dichiarato: "che in riferimento agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale non sussistono carichi pendenti; che la costruzione dell'immobileomissis...è avvenuta per una parte di fabbricato in data antecedente all'anno 1967 e per la restante parte tra l'anno 1995 e l'anno 1996;....omissis....";
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva resa sotto forma di autocertificazione con la quale Marino Giovanni, nella qualità di proprietario, ha dichiarato: "che in riferimento agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale non sussistono carichi pendenti; che la costruzione dell'immobileomissis...è avvenuta per una parte di fabbricato in data antecedente all'anno 1967 e per la restante parte tra l'anno 1995 e l'anno 1996;....omissis....";
- **Visto** che gli interessati hanno corrisposto, per oblazione la somma di €. 14.525,45, compresi interessi legali come per legge, così come da determinazione del Funzionario Responsabile prot.n. 11955 del 12/05/2009;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e/o riduzione;
- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oneri concessori (art. 24 L.R. 15/2004) la somma di €. 7.459,93 (compresi interessi come per legge), così come da determina del Funzionario Responsabile sopra citata;
- **Vista** la relazione dell'Ufficio Sanatoria Edilizia - I Servizio della VI Area delle PP. OO. del 25/07/2008: "parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria alle condizioni di legge";
- **Visto** il parere igienico - sanitario "favorevole" reso in data 10/12/2007 dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - Azienda U.S.L. 3 - di Adrano;



COMUNE DI BIANCAVILLA


Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **Visto** il Certificato di Idoneità Statica, redatto dal dott. Ing. Aiello Giuseppe, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 3926, depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania rif. n. 25499 del 08/07/2011 CIS - prot.n. 25526 del 08/07/2011;
- **Considerato** che i lavori sono ultimati ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Accertato** che l'opera abusiva ha una superficie totale, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. n. 47/85, di mq. 161,17 pari a mq. 120,74 di superficie utile abitabile ed al 60% di mq. 67,39 di superficie non residenziale ed un volume pari a mc. 693,18;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso realizzato ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia 1 della tabella allegata alla Legge 10 febbraio 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita ad uso residenziale;
- **Visto** il Certificato Generale del Casellario Giudiziale n. 11586/2014/R, rilasciato il 18/03/2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania attestante che nella Banca dati del Casellario Giudiziale a nome di Marino Rino risulta: NULLA;
- **Visti** i Certificati Generali del Casellario Giudiziale nn. 11587- 11589/2014/R, rilasciati il 18/03/2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania attestante che nella Banca dati del Casellario Giudiziale a nome di Marino Giovanni risultano due provvedimenti relativi a violazione delle norme sulla edificabilità dei suoli;
- **Vista** la documentazione relativa ad iscrizione TARES e I.C.I. per l'immobile oggetto di sanatoria;
- **Viste** le Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà rese, sotto forma di autocertificazioni da Marino Giovanni e Marino Rino, con le quali ciascuno ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia....omissis....), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218";
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia dai quali risulta che il fabbricato ricade all'interno dei Piani di Recupero del vigente P.R.G.;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 17 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modifiche;
- **Visto** l'art. 32 della Legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 24 della Legge Regionale 5 novembre 2004, n. 15;

RILASCIA

Ai sensi dell'art.32 della legge 326/2003 a **Marino Giovanni** (c.f. MRN GNN 52C05 H151J) nato a Raccuja (ME) il 05/03/1952 e residente in Biancavilla nella via Dei Mandorli n.27, nella qualità di proprietario, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA** relativa all'opera, ad uso residenziale, composta da piano seminterrato, con ingresso da cortile privato, e da piano primo, con ingresso da via Dei Mandorli, facenti parte di fabbricato di maggiore consistenza, con tetto di copertura a falde, sito in Biancavilla via Dei Mandorli n.68, facente angolo con stradella privata, realizzato in assenza di concessione edilizia, avente una superficie totale, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. n. 47/85, di mq. 161,17 pari a mq. 120,74 di superficie utile abitabile ed al 60% di mq. 67,39 di superficie non residenziale ed un volume pari a mc. 693,18, distinta nel suo complesso al N.C.E.U. al F. 39 particella 92 sub. 92 subb. 20 (piano seminterrato - garage C/6) - 19 (piano primo - appartamento in corso di costruzione F03), in conformità alla documentazione prodotta, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

integrante della presente concessione e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- **Obbligo** di completare i lavori per rendere l'opera funzionale, all'uso proprio, come riportato sui grafici che fanno parte integrale del presente provvedimento, entro i termini di legge e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- **Rinunzia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art.24 della legge 17/08/1942, n.1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione, oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- Il terreno su cui insiste il fabbricato, denunciato al N.C.E.U. al F. 39 particella 92, nonché il terreno di pertinenza quale corte annessa al fabbricato sono assoggettati a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità edilizi;
- Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le disposizioni delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. n. 71/78, della L. n. 47/85 dalla L.R. n. 37/85, dall'art. 39 della L. n. 724/94 e dall'art. 2 della L.662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Biancavilla li 28 APR. 2014

Il Responsabile 14 Servizio P.O. 5 - Area Tecnica
(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



Il Responsabile P.O. 5 - Area Tecnica
(Dott. Ing. Placido Mancari)